



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 28/03/2025, n. 2579/2025.

Composizione

Pres. Menditto - Rel. Di Lorenzo.

77 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA.

Notifica a mezzo pec - Soggetti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata - Inidoneità dell'indirizzo incluso tra i pubblici elenchi - Conseguenze.

Massima

In tema di notifica a mezzo pec, nei confronti dei soggetti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo (ovvero satura la casella del destinatario), le formalità di completamento della notifica sono costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, e dall'invio al destinatario di una raccomandata, non necessariamente con ricevuta di ritorno, con la quale viene informato dell'avvenuta notificazione. (Nel caso di specie, la notificazione si è perfezionata, per il mittente, nel momento in cui il gestore della sua casella pec gli ha trasmesso la ricevuta di accettazione, con la relativa attestazione dell'avvenuta spedizione del messaggio, e per il destinatario, nel quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul sito internet della società InfoCamere).

Rif. normativi

Art. 14 del D. L.vo n. 159/2015;

art. 60 del D.P.R. n. 600/1972.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 3703 del 13/02/2025 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario